

COMUNE DI SALERNO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Num: 470

OGGETTO: "REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI SALERNO" - ART. 180 D.L. 34/2020. PROVVEDIMENTI.
(Pro. N. 2022/523)

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di Dicembre, alle ore 11:20, in Salerno e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

NAPOLI VINCENZO	P
MEMOLI PASQUALINA	P
ADINOLFI PAOLA	P
BRIGANTE MICHELE	P
DE ROBERTO PAOLA	P
FALCONE GAETANA	P
FERRARA ALESSANDRO	A
NATELLA MASSIMILIANO	P
TRINGALI CLAUDIO	P

Presiede l'adunanza il Sindaco VINCENZO NAPOLI, partecipa alla seduta il Segretario Generale ORNELLA MENNA

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore ADINOLFI PAOLA, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita in allegato, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.



LA GIUNTA

LA GIUNTA

premess

-che il Consiglio Comunale con delibera n. 14/2019 ha approvato il “Nuovo Regolamento sull’imposta di soggiorno nella città di Salerno”;

-che il Consiglio Comunale con delibera n. 10/2021 ha apportato modifiche al “Nuovo Regolamento sull’imposta di soggiorno nella città di Salerno” essendo intervenuto il D.L. n. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio (convertito con Legge n. 77/2020);

considerato

- che il D.L. n. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio (convertito con Legge n. 77/2020) ha modificato la normativa relativa all’imposta di soggiorno - con un intervento contenuto nell’articolo 180, commi 3 e 4, che ha riscritto l’articolo 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e l’articolo 4 comma 5ter del D.L. n. 50/2017 - assegnando a tutti i gestori la qualifica di responsabili dell’entrata tributaria del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e non più di agente contabile come in precedenza;

- che anche la norma interpretativa di cui al D.L. n. 146/2021 ha evidenziato che il gestore delle strutture ricettive debba essere considerato responsabile del tributo per conto dell’amministrazione locale e non più incaricato di un pubblico servizio e che tale interpretazione è stata assunta anche con sentenza n. 9213 dello scorso 17 marzo della Corte di Cassazione;

- che i gestori delle strutture ricettive, extralberghiere e per locazioni brevi, sono stati altresì assoggettati all’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale del tributo, nel rispetto dell’art. 4 comma 1-ter del D.lgs. n. 23/2021, in forma cumulata e telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, prorogata al 30 settembre 2022 per le annualità 2020 e 2021 (art. 3 comma 6 DL 73/2022);

considerato altresì

- che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha disposto il nuovo modello dichiarativo pubblicato con decreto del 29 aprile 2022 da inviare all’Agenzia dell’Entrate e che successivamente, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei Comuni le dichiarazioni ed i dati in essa contenuti per le proprie finalità istituzionali e di controllo;

visto

- che il Ministero, nel rispondere ai diversi quesiti in tale materia, con FAQ 8-9 del 19 settembre 2022, ha ritenuto che i soggetti che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione al comune seguendo le indicazioni del Comune stesso non sono obbligati a ripresentare la dichiarazione cumulativa di cui al DL 73/2022;

ritenuto

- che dalla risoluzione ministeriale emergono precisi i chiarimenti volti ad evitare una duplicazione sia degli adempimenti e sia, di conseguenza, delle relative sanzioni posti a carico degli utenti interessati ;

attesa

la necessità di recepire la suddetta normativa e gli indirizzi del Ministero dell’Economia e delle Finanze per ridisegnare, dal punto di vista regolamentare, la materia delle sanzioni al fine di non duplicare la pena pecuniaria per l’illecito commesso con rimodulazioni delle sanzioni amministrative di cui all’art.5- Obblighi del gestore e locatore turistico- dell’ 8- Sanzioni ed Interessi- e dell’art. 12- Disposizioni Transitorie- del vigente Regolamento dell’Imposta di Soggiorno;

valutato

- che, essendo la competenza rimessa al Consiglio Comunale che ha adottato con propria delibera il "Nuovo Regolamento sull'imposta di Soggiorno nella città di Salerno", di proporre al Consiglio Comunale la rimodulazione degli art. 5, art. 8 e art.12 come da allegato che ne forma parte integrante e sostanziale;

visti i pareri di sola regolarità tecnica e contabile resi, sull'antescritta proposta, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/00, rispettivamente dal Direttore del Settore Tributi e dal Direttore del Settore Ragioneria,

DELIBERA

1) per quanto in premessa, di proporre al Consiglio Comunale le modifiche al "Nuovo Regolamento sull'imposta di Soggiorno nella città di Salerno- Art. 180 D.L. 34/2020" all'art. 5, all'art. 8 ed all'art. 12 nel testo che, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante e sostanziale;

2) mandare al Settore Tributi, al Servizio Sistemi Informativi, al Settore Ragioneria, al Settore Attività Produttive, al Comando Polizia Municipale, per quanto di rispettiva competenza;

4) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000.

Del che è verbale

IL SEGRETARIO
ORNELLA MENNA

IL PRESIDENTE
VINCENZO NAPOLI

Regolamento sull'imposta di soggiorno nella città di Salerno

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 5</p> <p>Obblighi del gestore e del locatore turistico</p> <p>1. I gestori delle strutture ricettive, così come i soggetti che incassano il canone/corrispettivo nelle locazioni brevi (ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 4, comma 5-ter del D.L. n. 50/2017 - come modificati dall'art. 180, commi 3 e 4 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020) sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno al Comune di Salerno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione di cui alla seguente lett. g), nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono obbligati:</p> <p>a) fin dall'inizio dell'attività ricettiva a registrare le proprie strutture nel Portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune di Salerno;</p> <p>b) ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, mediante apposito foglio informativo collocato in spazi ben visibili della struttura;</p> <p>c) ad acquisire, da tutti i propri ospiti, specifica autorizzazione al trattamento dei loro dati personali anche nell'interesse del Comune di Salerno;</p> <p>d) a riscuotere - sulla base delle tariffe vigenti, che devono conoscere - l'imposta da coloro che soggiornano, rilasciandone quietanza;</p> <p>e) a trasmettere al Comune - entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, esclusivamente per via telematica attraverso il portale comunale dell'imposta di soggiorno, e anche se non vi sia stato alcun ospite - una comunicazione contenente:</p> <ul style="list-style-type: none">- il numero di coloro che hanno pernottato nel trimestre precedente;- la durata complessiva dei pernottamenti;- il numero degli eventuali soggetti esenti;- l'imposta; <p>f) a riversare al Comune di Salerno l'imposta</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 5</p> <p>Obblighi del gestore e del locatore turistico</p> <p>1. I gestori delle strutture ricettive, così come i soggetti che incassano il canone/corrispettivo nelle locazioni brevi (ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 4, comma 5-ter del D.L. n. 50/2017 - come modificati dall'art. 180, commi 3 e 4 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020) sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno al Comune di Salerno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione di cui alla seguente lett. g), nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono obbligati:</p> <p>a) fin dall'inizio dell'attività ricettiva a registrare le proprie strutture nel Portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune di Salerno;</p> <p>b) ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, mediante apposito foglio informativo collocato in spazi ben visibili della struttura;</p> <p>c) ad acquisire, da tutti i propri ospiti, specifica autorizzazione al trattamento dei loro dati personali anche nell'interesse del Comune di Salerno;</p> <p>d) a riscuotere - sulla base delle tariffe vigenti, che devono conoscere - l'imposta da coloro che soggiornano, rilasciandone quietanza;</p> <p>e) a trasmettere al Comune - entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, esclusivamente per via telematica attraverso il portale comunale dell'imposta di soggiorno, e anche se non vi sia stato alcun ospite - una comunicazione contenente:</p> <ul style="list-style-type: none">- il numero di coloro che hanno pernottato nel trimestre precedente;- la durata complessiva dei pernottamenti;- il numero degli eventuali soggetti esenti;- l'imposta; <p>f) a riversare al Comune di Salerno l'imposta</p>

<p>con le modalità precisate al successivo art. 6; g) a presentare anche al Comune di Salerno, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, esclusivamente in via telematica, ed anche se pari a zero, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente, di cui all'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 ed all'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017 (come modificati dall'art. 180, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020).</p> <p>.....</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di conservare, ed esibire in caso di richiesta, per almeno cinque anni dalla fine di ogni soggiorno, la documentazione utile a dimostrare la corretta applicazione dell'imposta e l'invio delle dichiarazioni, oltre che le ricevute dei versamenti effettuati.</p> <p>3. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone/corrispettivo nelle locazioni brevi sono obbligati a relazionarsi con il Responsabile dell'Imposta nonché a riscontrarne anche tutte le richieste di cui al successivo art. 7;</p> <p>4. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone/corrispettivo nelle locazioni brevi sono tenuti ad inoltrare - in via telematica attraverso il Rilevatore turistico regionale - il modello ISTAT C59 che contiene i dati relativi agli "arrivi" e alle "partenze" nelle strutture ricettive.</p>	<p>con le modalità precisate al successivo art. 6; g) a presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le disposizioni applicative pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 12/5/2022 ai sensi del D. Ministero Economia e Finanze del 29/4/2022, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente, di cui all'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 ed all'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017 (come modificati dall'art. 180, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020);</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di conservare, ed esibire in caso di richiesta, per almeno cinque anni dalla fine di ogni soggiorno, la documentazione utile a dimostrare la corretta applicazione dell'imposta e l'invio delle dichiarazioni, oltre che le ricevute dei versamenti effettuati.</p> <p>3. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone/corrispettivo nelle locazioni brevi sono obbligati a relazionarsi con il Responsabile dell'Imposta nonché a riscontrarne anche tutte le richieste di cui al successivo art. 7;</p> <p>4. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone/corrispettivo nelle locazioni brevi sono tenuti ad inoltrare - in via telematica attraverso il Rilevatore turistico regionale - il modello ISTAT C59 che contiene i dati relativi agli "arrivi" e alle "partenze" nelle strutture ricettive.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 8</p> <p>Sanzioni e interessi</p> <p>1. Le violazioni al presente Regolamento commesse dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti assimilati, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 nonché secondo le disposizioni del presente articolo.</p> <p>2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa di cui all'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 ed all'art. 4, comma</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 8</p> <p>Sanzioni e interessi</p> <p>1. Le violazioni al presente Regolamento commesse dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti assimilati, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 nonché secondo le disposizioni del presente articolo.</p> <p>2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa di cui all'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 ed all'art.</p>

<p>5-ter, del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017 (come modificati dall'art. 180, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020) è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.</p> <p>3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione tributaria prevista dal comma 1 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997.</p> <p>4. Le sottoindicate omissioni e/o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981:</p> <p>a) Per la violazione dell'obbligo di registrazione della struttura nel Portale del Comune di Salerno, previsto dall'art. 5 comma 1 lett. a) del presente Regolamento, si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia- la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 200,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981 è a cura del Comando di Polizia Municipale.</p> <p>b) Per la violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 5 comma 1 lett. b) del presente Regolamento si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia- la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981 è a cura del Comando di Polizia Municipale.</p> <p>c) Per la violazione degli obblighi di acquisizione, dagli ospiti delle strutture ricettive, dell'autorizzazione al trattamento dati, previsti dall'art. 5 comma 1 lett. c) del presente Regolamento, si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia-, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n.</p>	<p>4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017 (come modificati dall'art. 180, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020) è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria pari al centocinquanta per cento (150%) dell'importo non versato.</p> <p>3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione tributaria prevista dal comma 1 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 pari al trenta per cento (30%) dell'importo non versato.</p> <p>4. Le sottoindicate omissioni e/o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981:</p> <p>a) Per la violazione dell'obbligo di registrazione della struttura nel Portale del Comune di Salerno, previsto dall'art. 5 comma 1 lett. a) del presente Regolamento, si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia- la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 200,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981 è a cura del Comando di Polizia Municipale.</p> <p>b) Per la violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 5 comma 1 lett. b) del presente Regolamento si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia- la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981 è a cura del Comando di Polizia Municipale.</p> <p>c) Per la violazione degli obblighi di acquisizione, dagli ospiti delle strutture ricettive, dell'autorizzazione al trattamento dati, previsti dall'art. 5 comma 1 lett. c) del presente Regolamento, si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia-, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro</p>
---	--

267/2000. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981 è a cura del Comando di Polizia Municipale.

d) Per il mancato rilascio della quietanza di cui all'art. 5 comma 1 lett. d) del presente Regolamento si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia-, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981 è a cura del Comando di Polizia Municipale.

e) Per l'omessa, infedele o incompleta comunicazione trimestrale di cui all'art. 5 comma 1 lett. e) del presente Regolamento si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia, su segnalazione da parte del Funzionario Responsabile dell'Imposta- la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 200,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981 è a cura del Comando di Polizia Municipale.

f) Per la tardiva trasmissione, attraverso il portale comunale dell'imposta di soggiorno, della comunicazione trimestrale di cui all'art. 5 comma 1 lett. e) del presente Regolamento si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia, su segnalazione da parte del Funzionario Responsabile dell'Imposta- la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981 è a cura del Comando di Polizia Municipale.

g) Per la mancata o tardiva risposta ai questionari, ovvero per il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia- la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della

100,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981 è a cura del Comando di Polizia Municipale.

d) Per il mancato rilascio della quietanza di cui all'art. 5 comma 1 lett. d) del presente Regolamento si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia-, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981 è a cura del Comando di Polizia Municipale.

Comma eliminato

Comma eliminato

e) Per la mancata o tardiva risposta ai questionari, ovvero per il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia- la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della

<p>legge n. 689/1981 è a cura del Comando di Polizia Municipale.</p> <p>5. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti non esonera dal pagamento dell'imposta evasa.</p> <p>6. Al fine di quantificare l'importo dovuto, gli uffici comunali e altri organi accertatori potranno svolgere tutte le attività di accertamento ritenute necessarie e, nel caso di assenza, parzialità e/o inattendibilità della documentazione reperita, l'imposta dovuta sarà determinata induttivamente, definendo il numero presunto degli ospiti, da utilizzare per il calcolo della stessa, in funzione degli introiti realizzati nel periodo di riferimento ovvero, in mancanza dei dati relativi a quel periodo, nell'anno precedente, e della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, o rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti.</p>	<p>legge n. 689/1981 è a cura del Comando di Polizia Municipale.</p> <p>5. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti non esonera dal pagamento dell'imposta evasa.</p> <p>6. Al fine di quantificare l'importo dovuto, gli uffici comunali e altri organi accertatori potranno svolgere tutte le attività di accertamento ritenute necessarie e, nel caso di assenza, parzialità e/o inattendibilità della documentazione reperita, l'imposta dovuta sarà determinata induttivamente, definendo il numero presunto degli ospiti, da utilizzare per il calcolo della stessa, in funzione degli introiti realizzati nel periodo di riferimento ovvero, in mancanza dei dati relativi a quel periodo, nell'anno precedente, e della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, o rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 12</p> <p>Disposizioni transitorie</p> <p>1. Per i fatti accaduti precedentemente all'entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, e dunque, sino alla data del 18.05.2020, restano in vigore le disposizioni relative all'imposta di soggiorno di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 14/2019.</p> <p>2. La Giunta Comunale è autorizzata a disporre ulteriori provvedimenti di favore per le categorie interessate al pagamento dell'imposta di soggiorno, laddove, in conseguenza del protrarsi dell'emergenza epidemiologica anche per l'anno 2021 ovvero di altri eventi eccezionali ed imprevedibili, se ne ravvisi la necessità.</p> <p>3. Nelle more di definitivi chiarimenti – a seguito di norme di interpretazione autentica ovvero di indirizzo unificato delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti – in ordine alla permanenza della qualifica di agente contabile in capo ai gestori delle strutture recettive e ai soggetti che incassano il canone/corrispettivo nelle locazioni brevi, essi sono sottoposti all'obbligo della "resa del conto" delle somme percepite a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 12</p> <p>Disposizioni transitorie</p> <p>1. Per i fatti accaduti precedentemente all'entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, e dunque, sino alla data del 18.05.2020, restano in vigore le disposizioni relative all'imposta di soggiorno di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 14/2019.</p> <p>2. La Giunta Comunale è autorizzata a disporre ulteriori provvedimenti di favore per le categorie interessate dal pagamento dell'imposta di soggiorno laddove, in conseguenza del protrarsi dell'emergenza epidemiologica anche per l'anno 2021 ovvero di altri eventi eccezionali ed imprevedibili, se ne ravvisi la necessità.</p> <p style="text-align: center;">Comma eliminato</p>

di riferimento, i gestori dovranno trasmettere al Responsabile dell'Imposta il rendiconto della gestione di cassa relativamente alle entrate a titolo di imposta nell'anno precedente. Il rendiconto della gestione, debitamente compilato anche se pari a zero, deve essere trasmesso sottoscritto dal legale rappresentante con le seguenti modalità alternative:

- a mezzo posta elettronica certificata;
- mediante consegna cartacea al protocollo del Comune di Salerno.

Il Comune di Salerno – per il tramite del Settore Ragioneria - provvederà a trasmettere il conto di gestione alla Corte dei Conti entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000.

Per la mancata trasmissione del rendiconto di gestione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.